



PROVINCIA DI FROSINONE

AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2762 DEL 21/10/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: PIUCCI RAFFAELLA

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - ADOZIONE DI A.U.A. RICOMPRENDEnte AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA DEPURATE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL MEDESIMO DECRETO. SOCIETÀ: METALTECNO S.P.A. - C.F./P.IVA 02198880607. ATTIVITÀ PRINCIPALE: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E ASSEMBLAGGIO DI MACCHINE E LINEE DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE. SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA CORNETE N. 12 - 03024 CEPRANO (FR).

IL DIRIGENTE

VISTO il Provvedimento n. 4299 del 04/02/2026 con cui è stato conferito all'Ing. Ivan Di Legge l'incarico di direzione del Settore Ambiente.

RICHIAMATO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad A.I.A.

PREMESSO che

- con Autorizzazione Dirigenziale n. 285 del 15/06/2009, la Provincia di Frosinone autorizzava la Società Metalteco S.p.A. - C.F./P.IVA 02198880607 - con sede legale e stabilimento in Via Cornete n. 12, 03024 Ceprano (FR), alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività svolta nello stabilimento di Ceprano;
- con note acquisite ai protocolli provinciali nn. 13928, 13929, 13930 e 13931 del 10/05/2019, la Società Metalteco S.p.A. presentava, per il tramite del SUAP del Comune di Ceprano in delega alla CCIAA di Frosinone, istanza di A.U.A. per i seguenti titoli ambientali:
 - art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione agli scarichi di acque reflue, per le acque di prima pioggia di competenza provinciale e per le acque reflue domestiche di competenza comunale;
 - art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, di competenza provinciale;
 - art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 59/2013: comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della Legge n. 447/1995, di competenza comunale.

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 27932 del 16/08/2024, la Provincia chiedeva l'aggiornamento della documentazione alla luce dell'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato con D.C.R. Lazio n. 8 del 05/10/2022;
- con nota prot. n. 30226 dell'11/09/2024, la Provincia reiterava la richiesta, annullando e sostituendo la precedente per un errore materiale nei destinatari;
- con nota acquisita al prot. n. 33881 del 10/10/2024, la Società chiedeva una proroga di novanta giorni, accolta in regime di silenzio assenso in quanto adeguatamente motivata e tempestiva;
- con nota acquisita al prot. n. 1193 del 15/01/2025, la Società trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 41581 del 24/11/2025, la Provincia indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ID N. 36-2025-AUA321, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona;
- con nota prot. n. 764 del 12/01/2026, la Provincia sospendeva i termini del procedimento e chiedeva integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 7615 del 03/03/2026, la Società trasmetteva la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 11032 del 31/03/2026, la Provincia trasmetteva le integrazioni e comunicava la riapertura dei termini della Conferenza;
- all'esito dei lavori, la Provincia adottava la Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 11/05/2026 di conclusione negativa della Conferenza, trasmessa con nota prot. n. 16128 del 13/05/2026 e avente gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- con note trasmesse per il tramite del SUAP il 22/05/2026 e acquisite ai protocolli provinciali nn. 17289, 17291, 17292, 17295, 17297, 17298 e 17299, la Società presentava osservazioni e documentazione aggiornata;
- con nota prot. n. 20387 del 17/06/2026, la Provincia riapreva i lavori della Conferenza, fissando al 01/08/2026 il termine perentorio per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte;

ACQUISITO nell'ambito della Conferenza veniva il parere Favorevole del Settore Ambiente Servizio Tutela e Qualità dell'Aria e Servizio Tutela Acque prot. n. 22316/2026 del 02/07/2026 con allegate l'Analisi Tecnica del Servizio Tutela Acque prot. n. 21913 del 30/06/2026 e l'Analisi Tecnica del Servizio Tutela e Qualità dell'Aria prot. n. 22291 del 02/07/2026.

PRESO ATTO dalla documentazione in atti:

- ✓ per la matrice acque reflue di competenza provinciale quanto segue:
 - la Società ha dichiarato l'assenza di scarichi produttivi;
 - le acque meteoriche di prima pioggia, provenienti da una superficie pavimentata di circa 2.715 m², sono raccolte e trattate in un impianto avente volume utile di 13,575 m³;
 - le acque di prima pioggia depurate recapitano nel fosso di scolo attraverso lo scarico finale S1 e sono campionabili nel pozzetto P1; le acque di seconda pioggia sono campionabili nel pozzetto P2;
 - la documentazione integrativa ha superato le criticità precedentemente rilevate e risulta possibile autorizzare lo scarico nel rispetto di talune prescrizioni;
- ✓ per la matrice emissioni in atmosfera quanto segue:
 - la modifica sostanziale comprende l'introduzione dei punti E8 ed E9, relativi a due caldaie, la sostituzione dell'impianto di aspirazione e filtrazione del camino E2, la riduzione del limite delle polveri del camino E1 e l'aumento della portata di E2;
 - i precedenti punti E3, E4, E5, E6 ed E7 sono stati dismessi e sostituiti da pompe di calore alimentate elettricamente;
 - le emissioni di Cromo VI e Piombo dal punto E1 risultano inferiori alle rispettive soglie di rilevanza e non sono ricomprese nel quadro da autorizzare;
 - i punti E8 ed E9, ciascuno di potenza termica nominale pari a 0,0346 MWt e alimentato a GPL, sono impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006;
 - il Comune di Ceprano è classificato in Classe 1; il confronto tra i flussi di massa delle polveri nello scenario antecedente e successivo all'intervento evidenzia un saldo negativo pari a 4,16 kg/anno, conforme all'art. 14 delle N.T.A. del P.R.Q.A.;
 - non risultano motivi ostativi al rilascio del titolo relativo alle emissioni in atmosfera, nel rispetto del Quadro Emissivo Riepilogativo e delle prescrizioni di cui al Punto 1.

PRESO ATTO che la Ditta nell'istanza ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che:

- l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente;
- l'attività non ricade in verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente;
- l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'Ambiente.

ATTESO che decorso il termine perentorio del 01/08/2026, sulla base degli atti disponibili non risultano comunicate ulteriori determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi.

RITENUTO NECESSARIO recepire i quadri riepilogativi e le prescrizioni contenuti nelle parere del Settore Ambiente Servizio Tutela e Qualità dell'Aria e Servizio Tutela Acque prot. n. 22316/2026 del 02/07/2026.

VISTE le attestazioni degli oneri istruttori provinciali dovuti dalla Società per il procedimento di A.U.A

VISTI gli atti e la documentazione prodotti.

VISTI

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2016”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16.06.2016, ad oggetto “Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’ art. 7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 Legge di stabilità regionale 2016”;
- la Legge Regionale del 06 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii., ad oggetto “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 13 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” come modificato dalla L. 108/2021;
- l’art 14 del D.L. 24 Febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.M. 18 aprile 2005, ad oggetto “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l’art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- la Circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad oggetto “Chiarimenti interpretati relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale, nella prima fase di applicazione del D.P.R. n. 59/2013”;
- Determinazione della Regione Lazio del 5 novembre 2015, n. G13447 ad oggetto “Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida”;
- la Determinazione della Regione Lazio del 23 gennaio 2017 n. G0483, recante “Adeguamento delle Linee Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), adottate con la Determinazione del 5 novembre 2015 n. G13447, alle norme di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Modifiche ed integrazioni; Allegato 2 alla Determinazione n. G13447/2015”;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione di C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 60 al BURL n. 11 del 20/03/2010;
- la DGR n. 776 del 24.10.2008 recante "Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006. Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto";
- la D.C.R. n. 8 del 05.10.2022 recante "Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria" pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 25/10/2022.
- il Piano di Tutela delle Acque Regionale adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006;
- l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 28 dicembre 2016 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23 novembre 2018;
- la D.G.R. 219 del 13/05/2011 di adozione del documento tecnico concernente le "caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti";
- il D.M. n. 185 del 12/06/2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/'99";
- il D.C.P.M. del 04/03/1996 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche"

VERIFICATO che sulla base dell'esito positivo della Conferenza di Servizi ricorrono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 59/2013 per l'accoglimento dell'istanza.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Raffaella Piucci.

ATTESO che nei confronti della Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Raffaella Piucci, e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ACCERTATA la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 247/2000.

DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate

1. **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013**, in favore della Società **Metalteco S.p.A. - C.F./P.IVA 02198880607** - con sede legale e stabilimento in Via Cornete n. 12, 03024 Ceprano (FR), per i seguenti titoli:

- art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 59/2013: **autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto prescritto al Punto 1);**
- art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013: **autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia depurate recapitanti al fosso di scolo attraverso il punto di scarico denominato S1 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le condizioni e prescrizioni di cui il Punto 2).**

Punto 1)

Quadro Riepilogativo delle Emissioni (QRE)

Punto Emissione	Altezza punto emissione dal tetto (m)	Durata delle Emissioni			Provenienza	Tipo di inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm³)	Portata (Nm³/h)	Diametro (m)	Flusso di massa (Kg/h)	Tipo di impianto di abbattimento (se presente)
		Ore / giorno	Ore /mese	Ore /anno							
E1	9,50	5	110	1.300	Verniciatura	Polveri totali	1,9	56.000	Lati 1,75X1,6	0,106	F.T.+C.A.
						S.O.V.	16			0,896	
E2	12,5	8	176	2.100	Saldatura	Polveri totali	1,5	15.000	Diametro 0,6	0,023	F.T.+C.A.
						C.O.V.	20			0,300	
						Metalli nelle polveri (classe I)	0,2			0,003	
						Metalli nelle polveri (classe II)	1			0,015	
						Metalli nelle polveri (classe III)	5			0,075	
E8	Caldaia			Impianti termici civili con potenza nominale inferiore a 3MW, ricompresi nel campo di applicazione identificato dall'articolo 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006							
E9	Caldaia			Impianti termici civili con potenza nominale inferiore a 3MW, ricompresi nel campo di applicazione identificato dall'articolo 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006							

** Fermo restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:*

— in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

— in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite riportato nel presente quadro.

- a) I valori limite di emissione, riportati nel *Quadro Emissivo Riepilogativo* rappresentano il limite massimo di concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- b) Dovranno essere effettuati campionamenti analitici con periodicità annuale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, sui punti di emissione riportati nel *Quadro Emissivo Riepilogativo*. I controlli annuali devono essere svolti in conformità alle vigenti norme UNI. I risultati del monitoraggio dovranno riportare tutte le informazioni relative alle caratteristiche della sezione di campionamento (lunghezze a monte a valle del punto di prelievo, numero di bocchelli) nonché le informazioni in merito alle condizioni di omogeneità e stabilità del flusso, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI. I risultati ottenuti dovranno essere allegati al registro delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione.
- c) Rispettare quanto stabilito dall'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., in particolare per il camino E2:
- la messa in esercizio degli impianti deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Frosinone, al Comune di competenza, al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. territorialmente competente ed all'ARPA Lazio sede di Frosinone;
 - la messa a regime di nuovi impianti deve avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla messa in esercizio;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte (almeno in 3 giorni non consecutivi). Le emissioni si considerano conformi ai valori limiti se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento non supera i valori limite indicati nella relazione;
 - i risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia di Frosinone ed alla sede Provinciale di ARPA Lazio.
- d) Il Gestore dovrà comunicare a Codesto Ente, alla Regione, a ARPA Lazio sede di Frosinone, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sul proprio punto di emissione nell'anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere la data di esecuzione dell'autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le caratteristiche fisiche del camino (altezza e sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le caratteristiche fisiche dell'emissione misurata (portata, temperatura e velocità dei fumi), la concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere sempre specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l'impianto ha funzionato nell'anno di riferimento. Qualora il Gestore sia stato impossibilitato ad effettuare una misura o non sia soggetto ad autocontrollo annuale, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli inquinanti autorizzati nell'anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili proxy utilizzate (ad esempio quantità prodotti finiti o semilavorati prodotto nell'anno, quantità di energia utilizzata nell'anno, quantità di materia prima utilizzata nell'anno).
- e) Il Gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, in modo sistematico, pianificato ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro efficienza di abbattimento degli inquinanti.
- f) Il Gestore dello stabilimento deve adottare apposito registro, sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e interruzione del normale funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'Autorità Competente al controllo.
- g) Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente deve essere informata entro le 8 ore successive mentre il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.

- h) Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati all'interno dello stabilimento mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- i) Le quote e le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato I alle Norme Tecniche di Attuazione dell'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla D.C.R. n. 8 del 05.10.2022.
- j) L'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica.
- k) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura del campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle norme vigenti UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- l) Il Gestore dello stabilimento, in caso di modifica dell'impianto autorizzato, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- m) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA Lazio ed al Comune di competenza la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge.

PUNTO 2)

- a) lo scarico delle acque di prima pioggia depurate, campionabili al pozzetto "P1", dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con il divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
- b) non aprire nuovi scarichi se non autorizzati dalla Provincia di Frosinone;
- c) non attivare linee di by-pass che alterino la configurazione delle reti di intercettazione e convogliamento dei reflui come riportata nell'elaborato grafico allegato alla presente;
- d) i valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) permettere l'accesso all'interno dell'insediamento ai tecnici preposti al controllo della qualità degli scarichi;
- f) assicurare l'individuazione, mediante idonea segnaletica, del pozzetto di prelievo e campionamento ("P1" per la prima pioggia e "P2" per la seconda pioggia) e garantirne l'accessibilità, l'ispezionabilità ed il buono stato di manutenzione;
- g) mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione, l'impianto di depurazione, le reti di raccolta e di convogliamento delle diverse tipologie di acque (pozzetti, caditoie, griglie, ecc) ed i sistemi di sicurezza e/o controllo adottati;
- h) curare la pulizia delle superfici scolanti così da ridurre il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti su di esse;
- i) prevedere interventi di manutenzione delle opere che risultano soggette a deterioramento, in particolare pavimentazioni, impermeabilizzazioni, reti fognarie. Curare che le tubazioni recapitanti il refluo all'impianto non siano occluse, al fine di garantire un regolare flusso del refluo evitando perdite e sversamenti;

- j) provvedere, almeno una volta all'anno, o con frequenza maggiore dove necessario, allo smaltimento dei fanghi residuati dal processo di depurazione nel rispetto della normativa vigente e, in generale, non trattare presso l'impianto i rifiuti prodotti;
- k) garantire che il sistema di raccolta delle acque consenta il convogliamento soltanto delle acque da inviare al trattamento depurativo, con esclusione di eventuali promiscuità con le acque meteoriche non soggette al trattamento, ivi compreso quelle provenienti dalla strada;
- l) assicurare che il piazzale soggetto al dilavamento delle acque meteoriche dotato di idonee pendenze e di superficie impermeabile garantisca una raccolta uniforme delle acque sull'intera superficie scolante e risulti opportunamente confinato;
- m) riportare su apposito registro (Registro di Impianto e Manutenzione), da conservare presso lo stabilimento, i dati quali-quantitativi delle acque reflue e dei fanghi trattati, i dati di funzionamento delle sezioni degli impianti di depurazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, gli eventi meteorici, le ore di funzionamento della pompa di sollevamento delle a.m.p.p., ecc.;
- n) comunicare, tempestivamente, a questo Ente, all'Arpa Lazio – Sezione di Frosinone (in seguito, Arpa), al Comune e all'A.S.L., eventuali anomalie di funzionamento nell'impianto di depurazione e/o inconvenienti/incidenti interessanti le reti di raccolta e convogliamento delle acque reflue che influiscono sulla salvaguardia dell'ambiente. Di tale comunicazione dovrà essere conservata copia presso l'impianto di depurazione;
- o) comunicare a questo Ente qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti con la documentazione in atti, nonché eventuali provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria;
- p) predisporre un piano di intervento atto a contenere danni ambientali potenzialmente derivanti da accidentali sversamenti al suolo di sostanze pericolose (es. oli/combustibili dei mezzi utilizzati);
- q) accertare che il pozzetto scolmatore garantisca la corretta attivazione della linea di prima pioggia e seconda pioggia;
- r) il bacino di accumulo delle a.m.p.p. dovrà essere tarato secondo il volume utile totale pari a "13,575 mc" e come previsto dall'art. 30 delle nuove Norme Tecniche di Attuazione del PTAR e dal punto 5 del Supplemento Tecnico di cui alla DGR 291/2011 e dovrà essere svuotato entro 48 ore dall'evento piovoso come definito dalla vigente normativa mediante idonea stazione di sollevamento delle a.m.p.p.;
- s) il sistema PLC dovrà prevedere una corretta logica di funzionamento al fine di consentire il corretto riempimento/svuotamento delle vasche di accumulo delle a.m.p.p. al verificarsi dell'evento piovoso e dovrà disciplinare anche il numero delle ore di funzionamento della pompa di sollevamento installata nel bacino di accumulo delle a.m.p.p.;
- t) evitare, nel caso di piogge di eccezionale intensità e durata, che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici dei piazzali possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua sede stradale;
- u) osservare un programma di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento dei reflui, (Piano di gestione e manutenzione). Conservare, presso l'insediamento a disposizione degli organi di controllo, un registro degli interventi (Registro di Impianto e Manutenzione") con annotazione della data, tipo di controllo, firma dell'operatore che lo ha eseguito;
- v) osservare un programma di autocontrollo dei valori limite di emissione. I prelievi e le analisi, per la caratterizzazione delle acque, dovranno essere eseguiti a norma di legge, nel rispetto di metodologie ufficiali approvate da Enti di normazione, da un laboratorio accreditato. I verbali di prova dovranno essere sottoscritti dal direttore del laboratorio e contenere una formale attestazione di conformità/non conformità ai limiti di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con il divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006. Il campionamento dovrà essere eseguito al pozzetto "P1", per la prima pioggia, con cadenza regolare di almeno n. 2 campionamenti/anno, ed al pozzetto "P2" per la seconda pioggia con cadenza regolare di almeno n. 1

- campionamenti/anno. I certificati di prova e i relativi verbali di prelievo devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo e trasmessi a questo Ente e ad Arpa Frosinone;
- w) trasmettere, entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA e in seguito entro i 3 mesi precedenti la scadenza del 5°, 10° e 15° anno, la prenotazione delle analisi di controllo delle acque reflue, per la verifica della conformità dello scarico. Le analisi di caratterizzazione dei reflui devono essere richieste, a spese e a cura del Gestore, all'Arpa;
- x) trasmettere a questo Ente, con cadenza triennale, la dichiarazione attestante l'invarianza dello stato di fatto autorizzato, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dalla Gestore e da un tecnico abilitato.

PUNTO 3)

Si dispone

- a) l'invio al SUAP, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al richiedente, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 del presente provvedimento e della seguente documentazione:
- Planimetria Emissioni (file Metalteco-Planimetria-emissioni-Rev.2025-01-07.pdf), prodotto in allegato al prot. n. 1193 del 15.01.2025;
 - Dichiarazioni allegate alla comunicazione in atti dell'Ente al prot. n. Prot. n. 17289 del 25/05/2026;
 - Relazione idrogeologica (file 02198880607-21052026-1032.001.PDF) in allegato alla nota acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 17291 del 25/05/2026;
 - dichiarazioni sostitutive impianto (file 02198880607-21052026-1032.044.PDF.P7M), in allegato alla nota acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 17292 del 25/05/2026
 - elaborato grafico (file 02198880607-21052026-1032.024.PDF) in allegato alla nota acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 17295 del 25/05/2026 ☺);
 - modello istanza AUA (file 02198880607-21052026-1032.018.PDF), in allegato alla nota acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 17297 del 25/05/2026;
 - relazione tecnica (file 02198880607-21052026-1032.007.PDF.P7M), in allegato alla nota acquisita agli atti da questo Ente con Prot. n. 17299 del 25/05/2026;
- a) l'invio a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi *ID N. 14 -2026-AUA898*, come sopra indetta e svolta, del presente atto di adozione di A.U.A. compreso di allegati.
- b) che il presente provvedimento di adozione sostituisce le autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli, a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di AUA da parte del SUAP;
- c) che il SUAP dovrà trasmettere il **provvedimento conclusivo di A.U.A.** a:
- Provincia di Frosinone;
 - ARPA Lazio – Sede di Frosinone;
 - ASL di Frosinone, S.I.S.P. del Distretto Sanitario territorialmente competente;
- d) che il Gestore deve custodire, presso l'impianto, il provvedimento di autorizzazione e i relativi allegati in originale che devono essere resi disponibili agli incaricati delle attività di controllo; inoltre, deve custodire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;
- e) che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei suddetti punti siano trasmesse dal Gestore direttamente a questo Ente, senza intermediazione del SUAP;
- f) di rinviare alla competenza del SUAP la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di rilascio dell'A.U.A. eventuali titoli di competenza Comunale.

Si rammenta che:

- a) l'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013;
- b) l'istanza di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- c) l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013;
- d) il Gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, come definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n. 59/2013, deve dare comunicazione all'autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- e) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di A.U.A., ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

Si avverte che:

- a) il Gestore deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;
- b) il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 e dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.;
- c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare per effetto dell'emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel punto 1 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela della qualità dell'aria;
- d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- e) secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- f) la Provincia di Frosinone si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

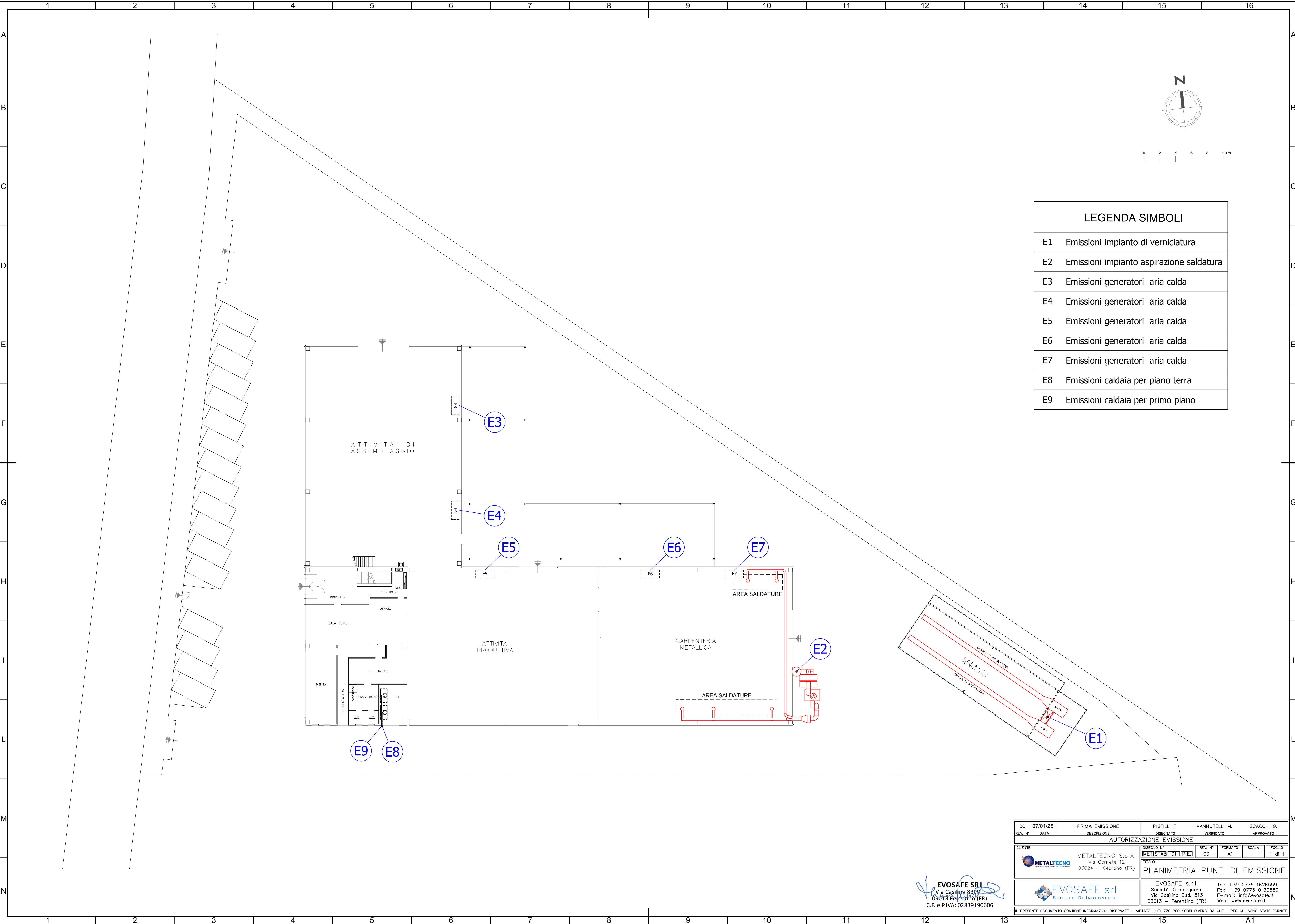
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle Legge 18-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n. 25.

Frosinone, 21/10/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN



LEGENDA SIMBOLI	
E1	Emissioni impianto di verniciatura
E2	Emissioni impianto aspirazione saldatura
E3	Emissioni generatori aria calda
E4	Emissioni generatori aria calda
E5	Emissioni generatori aria calda
E6	Emissioni generatori aria calda
E7	Emissioni generatori aria calda
E8	Emissioni caldaia per piano terra
E9	Emissioni caldaia per primo piano

00	07/01/25	PRIMA EMISSIONE		PISTILLI F.		VANNUTELLI M.		SCACCHI G.						
REV. N°	DATA	DESCRIZIONE		DISEGNATO		VERIFICATO		APPROVATO						
AUTORIZZAZIONE EMISSIONE														
CLIENTE		METALTECNO S.p.A. Via Cornete 12 03024 – Ceprano (FR)			DISEGNO N°		FORMATO		SCALA					
METALTECNO SOCIETÀ DI INGEGNERIA					MET		STAB		01		PE			
		REV. N°		00		A1		1 di 1						
TITOLO					PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE									
EVOSAFE srl SOCIETÀ DI INGEGNERIA					EVOSAFE s.r.l. Società di Ingegneria Via Casilina Sud, 513 03013 – Ferentino (FR)					Tel: +39 0775 1626559 Fax: +39 0775 0150889 E-mail: info@evosafe.it Web: www.evosafe.it				
					IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI RISERVATE – VIETATO L'UTILIZZO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE									

EVOSAFE SRI
Via Casilina 839
03013 Ferentino (FR)
C.F. e P.IVA: 02839190606